DISPOSIZIONE INTEGRATIVA DELLA LEGGE 2 MARZO 1974, N. 72, CONCERNENTE L'ABILITAZIONE A SVOLGERE COMPITI DI EMERGENZA AGLI ASSISTENTI DI VOLO ED IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA PENSIONE D'INVALIDITA'

# Art. 2

## La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Versione in vigore dal 21 aprile 1976, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizione integrativa della legge 2 marzo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo ed il riconoscimento giuridico della pensione d'invalidita' |
| Estremi | Legge 31 marzo 1976, n. 114 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1976 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizione-integrativa-della-legge-2-marzo-1974-n-72-concernente-l/art-2-la-presente-legge-entra-in-vigore-il-giorno-successivo-a-quello-della

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it